



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2011-0000466 del 12/09/2011

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” e, in particolare, l'art. 9, che prevede l'istituzione della “Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.”, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;



S

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto "Autostrada A21 Torino - Alessandria - Piacenza - adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km. 0+000 (svincolo di Santena) al km. 3+000" da realizzare nel territorio della Regione Piemonte in comune di Santena (TO), presentata dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A., con sede in via Bonzanigo 22, 10144 Torino in data in data 6 ottobre 2010 acquisita al prot. n. DVA/2010/23775 del 07 ottobre 2010;

VISTE le pubblicazioni su quotidiani "La Stampa" in data 29 settembre 2010 e "La Repubblica" il 30 settembre 2010;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società S.A.T.A.P. S.p.A. nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO CHE:

- gli interventi in progetto consistono nell'adeguamento della piattaforma dell'autostrada A21 per il tratto dalla progressiva km pk 0+000 (svincolo di Santena e inizio competenza S.A.T.A.P. S.p.A.) alla pk 3+000 attraverso la realizzazione della terza corsia autostradale;
- il tratto di autostrada sul quale è previsto l'intervento si sviluppa per gran parte in zone limitatamente urbanizzate, costituite dalle propaggini della seconda cintura torinese, fatta eccezione per il tratto iniziale in corrispondenza dell'intercambio con la viabilità ordinaria in Comune di Santena, ove si rileva la presenza di nuclei abitati e di attività manifatturiere e commerciali;
- obiettivo del progetto di adeguamento della piattaforma autostradale, per il tratto compreso tra l'inizio della competenza S.A.T.A.P. S.p.A. e la pk 3+000, è il riallineamento delle attuali 2 corsie per senso di marcia del tratto in questione con le 3 corsie per senso di marcia del tratto contiguo, al fine di rendere il futuro assetto del tratto autostradale di 3 km oggetto di intervento coerente con quello esistente fino alla barriera di Villanova d'Asti;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere n. 711 positivo con prescrizioni formulato in data 20 maggio 2011, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A., che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso con nota n. 1415/DB1203 della Regione Piemonte del 7 marzo 2011, pervenuta l'11 marzo 2011 con prot. n. DVA-2011-6042 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali prot. n., DG/PBAAC/34.19.04/15465/2011 del 10 maggio 2011 pervenuto in data 10 maggio 2011, pervenuto il 10 maggio 2011 con prot. n. DVA-2011-11119 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO CHE il progetto non interessa le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire




nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

- sulla base della suddetta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti:
 - parere della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte n. 33269 del 13 dicembre 2010;
 - parere della Direzione Opere Pubbliche settore OO.PP. Torino nota n. 91358/14.06 del 15 dicembre 2010;
 - parere del Comando Militare Nord nota n. 44812 del 2 novembre 2010;
 - nota n. 11212 del 19 ottobre 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio;
 - nota n. 1197189 del 25 ottobre 2010 dell'ENEL Distribuzione S.p.A..

I sopra elencati pareri e/o nulla osta, che si intendono recepiti nel presente decreto, sono tutti positivi e le prescrizioni ove negli stessi indicate sono riconducibili alle prescrizioni di cui ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Lombardia di cui al quadro prescrittivo di questo decreto;

- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenti comunque denominati in materia ambientale;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, sulla base di quanto premesso;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo all' "Autostrada A21 Torino - Alessandria - Piacenza - adeguamento della piattaforma autostradale a tre corsie dal km. 0+000 (svincolo di Santena) al km. 3+000" da realizzare nel territorio della Regione Piemonte in comune di Santena (TO), presentato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A., con sede in via Bonzanigo 22, 10144 Torino, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

A) prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

1. ai fini del riutilizzo di materiali derivanti dalle operazioni di scavo, dovranno essere preventivamente verificate le caratteristiche qualitative e la compatibilità degli stessi con l'uso previsto, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06: qualora la suddetta caratterizzazione indicasse l'incompatibilità dei materiali e/o la presenza di sostanze pericolose, il Proponente dovrà dare immediata ed adeguata informativa alle competenti Autorità di controllo per gli interventi e le prescrizioni del caso; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare il progetto di riutilizzo del sottoprodotto; il bilancio delle terre dovrà indicare le volumetrie dei materiali destinati a recupero ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 205/2010 e quelli conferiti a smaltimento con individuazione sul territorio degli impianti che presentano le caratteristiche e capacità idonee a riceverli;
2. l'approvvigionamento dei materiali da costruzione e l'eventuale smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti autorizzati, privilegiando, a parità di idoneità, quelli più prossimi all'area di intervento, allo scopo di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto;
3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare il piano di gestione, manutenzione e verifica di



D

funzionalità del sistema di drenaggio, invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali, chiarendo le modalità di intervento previste al fine di proteggere l'ambiente idrico;

4. prima dell'avvio delle attività di cantiere, il Proponente dovrà chiarire modalità di intervento previste nell'eventualità di sversamento di inquinanti e contaminazione di vegetazione, suolo e acque, concordando con le competenti Autorità locali le modalità di segnalazione ai competenti Organi di vigilanza delle eventuali situazioni di criticità e degli interventi da attuare in tali circostanze;
5. dovranno essere programmate e messe in atto specifiche campagne di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alle componenti "Atmosfera" e "Rumore e vibrazioni", da attuarsi nello stato attuale, durante la fase di cantiere e successivamente alla realizzazione dell'opera e delle mitigazioni presso i ricettori individuati, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge, la corrispondenza dei risultati del monitoraggio con quelli ricavati dalle simulazioni e l'efficacia degli interventi di bonifica realizzati, assumendo infine le eventuali ulteriori determinazioni necessarie sulla base dei risultati ottenuti. I dati rilevati dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili all'competenti Autorità di controllo; inoltre, dovranno essere garantiti gli interventi di climatizzazione nella Casa di Riposo "Anni Azzurri" di Santena, i cui costi saranno a carico del proponente nel caso dovessero essere messe in opera le finestre silenti;
6. dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni formulate nei pareri espressi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte, ove non ricomprese nelle precedenti: la relativa verifica ai fini dell'ottemperanza dovrà essere svolta a cura delle Amministrazioni prescrittrici.

B) prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

- B.1) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali del cantiere e delle opere connesse) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

S.A.T.A.P.-S.p.A.) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Società, di ulteriori indagini di scavo. La Società S.A.T.A.P. S.p.A. dovrà comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente il nominativo dell'Università o Ditta archeologica specializzata incaricata della suddetta assistenza.

- B.2) Preliminarmente alla costruzione dei manufatti, si richiede sia effettuato uno scotico di controllo dei terreni che, asportando lo strato agricolo, consenta di verificare archeologicamente la presenza di eventuali tracce di insediamento antico. Tali controlli e tutti gli altri interventi di scavo, di scotico e di movimento terra, sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori (viabilità e zone di cantiere, impianti per il trasporto dei detriti, ...) dovranno essere seguiti da operatori archeologi di provata esperienza, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che la competente Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio dei lavori e in corso d'opera.
- B.3) I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico.
- B.4) Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
- B.5) Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle



indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.

- B.6) Alla Società S.A.T.A.P. S.p.A. si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti o ipotizzabili e per i quali quindi non sono state già dettate specifiche prescrizioni nei pareri resi dalla Soprintendenza per i beni archeologici competente
- B.7) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
- B.8) Relativamente alla costruzione della barriera fonoassorbente sulla rampa dello Svincolo Santena-Piacenza posta sul lato verso il nucleo rurale di Ponticelli nel Comune di Santena, oggetto di dichiarazione di notevole interesse culturale del 02/03/1945, al fine di tutelare le relative prospettive, con il Progetto Esecutivo si dovrà elaborare una nuova soluzione architettonica rispetto a quella identificata con la classe H4 indicata negli elaborati del Progetto Definitivo. La nuova soluzione tipologica dovrà garantire, a parità di efficacia e attraverso una elevata qualità progettuale, la realizzazione di una barriera fonoassorbente che eviti di creare un elemento di interruzione visiva dall'autostrada verso lo stesso nucleo rurale vincolato.
- B.9) Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto delle piante eventualmente recuperate dai siti di cantiere previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

B.10) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società S.A.T.A.P. S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee.

C) prescrizioni della Regione Piemonte:

GESTIONE RIFIUTI

- Il Progetto dovrà essere corredato da uno specifico piano-programma inerente la gestione dei rifiuti prodotti sia in fase di allestimento, sia in fase di esercizio della medesima opera. In tale piano-programma dovranno essere esplicitati:
 - la stima dei quantitativi di rifiuti speciali e speciali pericolosi, prodotti nei cantieri, nei siti di deposito provvisori, nelle aree di lavaggio mezzi, ecc.
 - la caratterizzazione dei suddetti rifiuti, elencati per tipologia, con attribuzione dello specifico codice CER;
 - i quantitativi di rifiuti suscettibili di un riutilizzo direttamente nella realizzazione dell'opera;
 - i quantitativi di rifiuti destinati al recupero e l'individuazione degli impianti terzi presso cui conferirli;
 - i quantitativi di rifiuti destinati al trattamento e/o allo smaltimento finale e l'individuazione degli impianti aventi idonee caratteristiche e capacità adeguate, presso cui effettuare i conferimenti;
 - l'individuazione, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 152 e s.m.i, nei siti destinati a cantiere e a deposito provvisorio, delle modalità di stoccaggio e di gestione dei rifiuti ivi prodotti e/o conferiti.



SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

- Poiché le opere in progetto si sviluppano in aree agricole di pregio, nel caso in cui si verificano frazionamenti delle proprietà delle aziende agricole, il proponente dovrà favorire gli interventi di ricomposizione fondiaria, predisponendo una proposta di Piano di ricomposizione fondiaria ed assumendosi l'onere dei costi legali ed amministrativi della ricomposizione stessa.
- Si invita il proponente a collaborare, anche nella fase di redazione del progetto esecutivo, con il Consorzio irriguo operante nell'area interessata dall'intervento, in modo da individuare le soluzioni più idonee a risolvere le problematiche inerenti le interferenze con la rete irrigua, assicurando la continuità e la funzionalità di tale rete e consentendo l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza.
- Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei canali irrigui e dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque.
- Poiché la realizzazione dell'opera comporterà inevitabilmente un considerevole aumento delle superfici impermeabili alle acque meteoriche, si osserva la necessità di un'attenta verifica dei volumi delle acque reflue che saranno convogliati nella rete di rii e canali locali che potrebbero non essere in grado di smaltire questi nuovi afflussi con possibili danni alla rete irrigua e più in generale provocando diffusi allagamenti.
- Poiché l'intervento in progetto interferisce con le aree agricole esistenti, dovrà essere consentito l'accesso ai fondi sia durante la fase di cantiere, sia nella fase di esercizio dell'opera viaria.
- Il terreno vegetale ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato e dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.
- Il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo.
- Nel caso in cui siano previste barriere antirumore trasparenti, queste dovranno essere dotate di sagome anticollisione per salvaguardare l'avifauna. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf.
- Poiché l'infrastruttura in progetto determina un "effetto barriera" nei confronti degli spostamenti delle specie faunistiche presenti il proponente dovrà definire idonee soluzioni per permeabilizzazione dell'infrastruttura lineare al passaggio della piccola fauna vertebrata (mammiferi di piccola taglia, anfibi e rettili), al fine di rendere massima l'efficienza di tali strutture. Tali opere dovranno essere progettate secondo le indicazioni contenute nel manuale "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" (Regione Piemonte e ARPA Piemonte, 2005).

ATTRAVERSAMENTO RETE IDROGRAFICA MINORE

- Nella successiva fase progettuale devono essere prodotti adeguati studi idraulici dei manufatti di attraversamento della rete idrografica minore, interessati dai lavori in argomento, al fine di verificarne l'idoneità sotto il profilo idraulico allo smaltimento delle portate di piena.



ARCHEOLOGIA

- Preliminarmente alla costruzione dei manufatti, si richiede sia effettuato uno scotico di controllo dei terreni affinché, dopo l'asportazione dello strato agricolo, possa essere verificata archeologicamente la presenza di eventuali tracce di insediamento antico. Tali controlli e tutti gli altri interventi di scavo, di scotico e di movimento terra, sia relativi alla realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori (viabilità e zone di cantiere, impianti per il trasporto dei detriti...) dovranno avvenire alla presenza di operatori archeologi di provata esperienza, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte avrà cura di fornire preliminarmente all'avvio dei lavori e in corso d'opera;
- I siti archeologici eventualmente individuati in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e, nel caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico dovranno essere predisposte le necessarie varianti progettuali.

INTERFERENZE

- Il Proponente, prima di intraprendere qualsiasi attività operativa in prossimità di impianti della Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inderogabilmente contattare quest'ultima;
- Nel caso in cui risultino interferenze con esistenti elettrodotti esistenti aerei e sotterranei dovrà essere rispettato quanto previsto dal DM 21.3.1988 n. 449 e s.m.i. nonché le norme CEI 11-17 fasc. 558 e il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili con l'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzione S.p.A. il progetto esecutivo dell'opera ed i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come indicato di seguito:

- le prescrizioni di cui alla lettera A) dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B) i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la Regione Piemonte provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C) i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società S.A.T.A.P. S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta di proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata

La proponente Società S.A.T.A.P. S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, notiziando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..



Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", della Regione Piemonte e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

